

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
254/2021/R/TLR**

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO E
MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
PER IL SECONDO PERIODO DI REGOLAZIONE**

*Mercato di incidenza: teleriscaldamento e teleraffrescamento
15 giugno 2021*

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di contributi di allacciamento e modalità di esercizio del diritto di recesso nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il secondo periodo di regolazione, avviato con la deliberazione 11/2021/R/TLR del 19 gennaio 2021.

Il documento illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia di criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento e modalità dell'esercizio da parte dell'utente del diritto di recesso per il secondo periodo di regolazione e dei relativi obblighi informativi in capo agli operatori del settore. Gli orientamenti illustrati tengono conto degli elementi raccolti nell'ambito dei focus group effettuati con gli stakeholder.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il **16 luglio 2021**.*

Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento

Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Indice

1. Inquadramento generale.....	5
2. Struttura del documento.....	6
3. Contesto di riferimento	6
<i>Allacciamenti</i>	7
<i>Diffusione del corrispettivo di salvaguardia</i>	8
<i>Disconnessioni</i>	9
4. Disposizioni di carattere generale.....	10
<i>Durata del periodo di regolazione</i>	10
<i>Trattamento dei soggetti verticalmente integrati</i>	11
<i>Soglie dimensionali esercenti</i>	12
<i>Soglie dimensionali utenti</i>	15
<i>Tempistiche per il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità</i>	16
5. Disposizioni in materia di allacciamenti.....	16
<i>Perimetro delle attività di allacciamento</i>	17
<i>Criteri per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento</i>	17
<i>Obblighi informativi nei confronti degli utenti</i>	18
<i>Altre disposizioni in materia di allacciamenti</i>	19
<i>Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità</i>	20
6. Disposizioni in materia di disconnessioni.....	21
<i>Perimetro delle attività di disconnessione e relative disposizioni</i>	21
<i>Obblighi informativi nei confronti degli utenti</i>	22
<i>Obblighi informativi nei confronti dell’Autorità</i>	23
7. Disposizioni in materia di esercizio del diritto di recesso	23
<i>Modalità di esercizio del diritto di recesso</i>	24
<i>Modalità di determinazione e applicazione del corrispettivo di salvaguardia</i>	25
Appendice A: riepilogo delle proposte di modifica alla vigente disciplina del TUAR ..	27

1. Inquadramento generale

- 1.1. Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, (di seguito: D.Lgs. 102/14) all'art. 10, comma 17, *lettera b)*, prevede che l'Autorità definisca i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento (di seguito: telecalore) e le modalità per l'esercizio del diritto di "scollegamento".
- 1.2. Il comma 18, dell'articolo 10, del D.Lgs. 102/14, dispone poi che la regolazione introdotta dall'Autorità ai sensi del medesimo decreto legislativo si applichi secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di emanazione del suddetto decreto.
- 1.3. Nell'esercitare i predetti poteri, l'Autorità deve perseguire la promozione della concorrenza, nonché lo sviluppo dei servizi di telecalore, nella prospettiva di una maggiore efficienza dei servizi e di tutela dell'utente (cfr. il medesimo comma 17, nonché l'articolo 1 della legge istitutiva dell'Autorità, richiamata dal D.Lgs. 102/14).
- 1.4. L'Autorità, con deliberazione 18 gennaio 2018, 24/2018/R/TLR, ha approvato la disciplina in materia di criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente (di seguito: TUAR) per il periodo di regolazione 1° giugno 2018 - 31 dicembre 2021. Nella definizione della relativa disciplina, l'Autorità ha perseguito i seguenti obiettivi di carattere generale:
 - definire criteri di determinazione dei contributi di allacciamento che siano certi e trasparenti e che, al contempo, non alterino la convenienza relativa delle diverse soluzioni impiantistiche per il riscaldamento e il raffrescamento, lasciando, per quanto possibile, che siano i segnali di mercato ad orientare le scelte dei consumatori del mercato dei servizi di climatizzazione;
 - individuare modalità di esercizio del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete che consentano agli utenti del servizio di telecalore di poter passare a sistemi di climatizzazione alternativi tramite procedure semplici, certe e trasparenti, in modo da promuovere la concorrenza nel mercato dei servizi di climatizzazione, attraverso il superamento di eventuali barriere di carattere contrattuale;
 - assicurare la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli esercenti, al fine di promuovere lo sviluppo del settore del telecalore.
- 1.5. La disciplina in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso è stata successivamente completata con la deliberazione 25 giugno 2019, 278/2019/R/TLR, che ha introdotto misure differenziate in funzione delle caratteristiche degli utenti, al fine di tenere conto della forza contrattuale e delle competenze tecnico-economiche delle diverse tipologie d'utente.

- 1.6. Stante l'approssimarsi del termine del primo periodo di regolazione, l'Autorità, con deliberazione 19 gennaio 2021, 11/2021/R/TLR, ha avviato un procedimento per la revisione delle disposizioni del TUAR.
- 1.7. Nel corso del primo periodo di regolazione gli *stakeholder* non hanno evidenziato particolari criticità in merito alla disciplina esistente. L'Autorità è pertanto intenzionata a confermare le disposizioni vigenti, prevedendo esclusivamente una razionalizzazione e semplificazione della disciplina, con particolare riferimento agli obblighi informativi in capo agli esercenti. Il progressivo completamento della regolazione del settore ha infatti reso ridondanti alcuni degli obblighi informativi originariamente previsti.
- 1.8. Le proposte illustrate nel presente documento tengono conto delle osservazioni fornite dagli *stakeholder* nell'ambito dei *focus group* svolti nel mese di maggio 2021.
- 1.9. Si prevede di pubblicare entro il 31 ottobre 2021 il provvedimento finale, recante le disposizioni per il secondo periodo di regolazione, in modo da consentirne l'applicazione dal 1 gennaio 2022.

2. Struttura del documento

- 2.1. Il documento di consultazione, oltre al capitolo introduttivo, è organizzato nei seguenti capitoli:
 - Capitolo 3, che descrive le principali evidenze emerse dall'analisi dei dati disponibili in materia di allacciamenti e disconnessioni, inviati dagli operatori soggetti agli obblighi informativi introdotti dall'Autorità;
 - Capitolo 4, che descrive alcune disposizioni di carattere generale (tra cui le proposte in merito alle soglie dimensionali per la classificazione di utenti ed operatori);
 - Capitolo 5, che descrive le proposte dell'Autorità in materia di allacciamenti;
 - Capitolo 6, che descrive le proposte dell'Autorità in materia di disconnessioni;
 - Capitolo 7, che descrive le proposte dell'Autorità in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso.
- 2.2. Il documento è inoltre completato dall'Appendice A, in cui è riportato il riepilogo delle proposte di modifica alla vigente disciplina del TUAR.

3. Contesto di riferimento

- 3.1. L'Autorità, nel corso del primo periodo di regolazione, ha introdotto specifici obblighi informativi in capo agli esercenti, al fine di monitorare il settore e di disporre delle informazioni necessarie per valutare eventuali modifiche della disciplina nei successivi periodi di regolazione.


- 3.2. Di seguito sono riportate le principali evidenze emerse dall'analisi dei dati relativi all'anno 2019 in materia di allacciamenti e disconnessioni. I dati si riferiscono agli operatori soggetti agli obblighi informativi del TUAAR e non includono pertanto informazioni relative agli esercenti di minori dimensioni¹. Si tratta comunque di un campione rappresentativo di operatori: 71 soggetti che rappresentano nel complesso una quota significativa del mercato del telecalore (più del 90% per cento dell'energia erogata agli utenti).

Allacciamenti

- 3.3. L'Autorità, nel primo periodo di regolazione, ha introdotto un vincolo ai ricavi per l'attività di allacciamento, prevedendo che l'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di allacciamento non potesse essere superiore ai costi sostenuti dagli esercenti per tali attività. L'Autorità ha preferito introdurre un vincolo ai ricavi complessivi, in luogo della puntuale definizione dei corrispettivi, per tenere conto della prassi degli operatori di utilizzare i corrispettivi di allacciamento come leva commerciale per l'acquisizione di nuovi utenti.
- 3.4. Gli operatori, infatti, in genere applicano corrispettivi di allacciamento inferiori ai costi con l'obiettivo di promuovere la diffusione del servizio di telecalore e di competere con tipologie impiantistiche alternative nella fase di offerta commerciale. I costi di allaccio sostenuti dal gestore e non coperti dal contributo di allacciamento applicato all'utenza vengono successivamente recuperati nel corso del rapporto di fornitura, tramite i corrispettivi di vendita dell'energia termica.
- 3.5. Tale prassi è confermata anche dai dati inviati dagli operatori all'Autorità ai sensi degli obblighi informativi previsti dal TUAAR. Nella Figura 1, riportata di seguito, è indicata l'incidenza dei corrispettivi di allacciamento sul totale dei costi sostenuti per tali attività nell'anno 2019.

¹ Esercenti con una potenza contrattuale inferiore a 12 MW e con meno di 750 utenti.

Figura 1 – Incidenza dei ricavi da corrispettivi di allacciamento sul totale di costi sostenuti




- 3.6. Nell'anno 2019 i corrispettivi di allacciamento coprono in media esclusivamente il 20% dei costi complessivi sostenuti dagli esercenti. Il recupero di un ulteriore 6% dei costi sostenuti è garantito dal corrispettivo di salvaguardia, che viene applicato in caso di recesso anticipato dell'utente dal contratto di fornitura del servizio. La quota preponderante dei costi di allacciamento (74%) rimane invece in carico all'esercente.
- 3.7. Di fatto, nella fase antecedente alla stipula del contratto, gli altri servizi di climatizzazione esercitano una significativa pressione competitiva sul settore del telecalore. In tale contesto, un intervento diretto dell'Autorità, volto a definire puntualmente i corrispettivi di allacciamento, potrebbe risultare ridondante o portare ad effetti distorsivi rispetto al normale funzionamento del mercato.

Diffusione del corrispettivo di salvaguardia

- 3.8. Come evidenziato nel precedente paragrafo 3.4, gli operatori del settore applicano corrispettivi di allacciamento significativamente inferiori ai costi. Nel primo periodo di regolazione per tenere conto di tali prassi operativa, anche al fine di bilanciare l'obiettivo della promozione della concorrenza con l'esigenza di salvaguardare gli investimenti realizzati nel settore, è stata prevista la possibilità per gli esercenti di includere nei contratti un corrispettivo di salvaguardia, determinato sulla base dei costi affondati associati al singolo allacciamento, da applicare all'utente nel caso in cui receda dal contratto prima della sua naturale scadenza.
- 3.9. Dai dati disponibili relativi all'anno 2019 risulta una diffusione relativamente limitata di tale corrispettivo. La possibilità di includere il corrispettivo di salvaguardia nei contratti di fornitura è stata infatti utilizzata solo da 9 esercenti,

per un totale di 60 allacciamenti (corrispondenti a poco più dell'8% del totale degli allacciamenti effettuati).

Figura 2 – Diffusione del corrispettivo di salvaguardia




- 3.10. La scarsa diffusione, nel 2019, del corrispettivo di salvaguardia può derivare da più fattori. In primo luogo, gli esercenti potrebbero ritenere improbabile il recesso anticipato dal contratto da parte degli utenti, stante la necessità di effettuare significativi costi di investimento per passare a servizi di climatizzazione alternativi. È inoltre possibile che la presenza di clausole di salvaguardia nell'offerta commerciale possa scoraggiare l'acquisizione di nuovi utenti e che conseguentemente molti operatori preferiscano non avvalersi di tale possibilità.

Disconnessioni

- 3.11. I dati raccolti in materia di disconnessioni confermano la limitata portata del fenomeno. Nella figura 2 è indicata l'incidenza delle disconnessioni nell'anno 2019, comprensive di disattivazioni (sospensioni temporanee del servizio) e scollegamenti (sospensione definitiva). Oltre all'incidenza complessiva per il settore è riportata l'incidenza per sottoclassi di operatori (con potenza inferiore o superiore ai 50 MW).

Figura 2 – Incidenza delle disconnessioni sul totale degli utenti



- 3.12. L'incidenza delle disconnessioni è estremamente limitata per tutte le sottoclassi di operatori e, a livello complessivo, risulta pari allo 0,84%. La scarsa incidenza del fenomeno può derivare da più fattori, sia dal buon livello di soddisfazione degli utenti che dalla presenza di barriere tecnico-economiche al passaggio a servizi di climatizzazione alternativi può in parte spiegare la limitata portata del fenomeno. Nel caso di recesso dal contratto con il gestore del servizio di telecalore, l'utente deve installare un nuovo impianto termico e realizzare eventuali adeguamenti dei locali e degli impianti, sostenendone i relativi costi di investimento.

4. Disposizioni di carattere generale

Durata del periodo di regolazione

- 4.1. Le disposizioni introdotte nel primo periodo di regolazione in materia di allacciamento e recesso hanno rappresentato una significativa discontinuità per il settore che, prima dell'intervento dell'Autorità, non era mai stato sottoposto ad un intervento di regolazione. Per tale ragione era stata originariamente prevista una durata relativamente breve del periodo di regolazione (tre anni), al fine di consentire una tempestiva revisione della disciplina nel caso fossero emerse delle criticità nei primi anni di applicazione delle nuove disposizioni introdotte.
- 4.2. Per il secondo periodo di regolazione, stante l'assenza di particolari criticità e la sostanziale conferma della disciplina vigente, si ritiene invece preferibile adottare

un periodo di regolazione di durata ordinaria, pari a 4 anni (2022-2025), al fine di garantire un'adeguata stabilità e certezza del quadro regolatorio di riferimento.

Spunti per la consultazione

S.1 *Si condivide quanto prospettato per la durata del periodo di regolazione? Motivare la risposta.*

Trattamento dei soggetti verticalmente integrati

- 4.3. Nel settore del telecalore in genere il servizio è svolto da operatori verticalmente integrati che gestiscono tutte le fasi della filiera. È tuttavia presente un numero limitato di realtà in cui l'attività di vendita è svolta da un soggetto differente dal gestore della rete.
- 4.4. L'Autorità, nel caso in cui vi sia una distinzione tra la società di vendita e il gestore della rete, ritiene opportuno confermare quanto già previsto nel primo periodo di regolazione e cioè che il venditore costituisca l'interfaccia unica con gli utenti del servizio per tutte le attività connesse all'allacciamento, alla disattivazione della fornitura e allo scollegamento dalla rete.
- 4.5. Si propone che anche gli obblighi informativi in materia di allacciamenti e disconnessioni (sia nei confronti degli utenti che dell'Autorità) siano di competenza del venditore.
- 4.6. La società responsabile del servizio di vendita dovrà avvalersi del gestore della rete per tutte le attività che richiedono un intervento sulla rete di distribuzione dell'energia termica (realizzazione dell'allacciamento alla rete, disattivazione della fornitura e scollegamento dalla rete).
- 4.7. L'Autorità, stante il numero contenuto di realtà non verticalmente integrate, a differenza di quanto previsto nel primo periodo di regolazione, non intende regolare nel dettaglio la gestione del rapporto tra società di vendita e gestore della rete per l'assolvimento delle disposizioni vigenti (ad esempio stabilendo le modalità e le tempistiche di gestione dei flussi informativi², con i conseguenti obblighi di registrazione, comunicazione e verifica dei dati). Al fine di limitare la complessità del quadro normativo si ritiene infatti preferibile che il gestore della rete e la società di vendita, qualora siano soggetti distinti, definiscano autonomamente il perimetro delle responsabilità e le modalità di interazione tra le parti.

² Si vedano i commi da 3.5 a 3.7 del TUAR.

Spunti per la consultazione

S.2 Si condivide quanto prospettato per il trattamento dei soggetti non verticalmente integrati? Motivare la risposta.

Soglie dimensionali esercenti

- 4.8. Il settore del telecalore è caratterizzato da una forte eterogeneità della dimensione degli esercenti; sono presenti sia società multiservizi, che spesso gestiscono più reti localizzate in grandi centri urbani, sia operatori di dimensioni estremamente ridotte che gestiscono una sola piccola rete, tipicamente in ambito rurale. Per assicurare la sostenibilità degli oneri derivanti dall'applicazione della regolazione, gli operatori sono stati suddivisi in classi dimensionali, con una conseguente differenziazione delle disposizioni applicabili in funzione della classe di appartenenza.
- 4.9. Il TUAR, primo testo integrato approvato dall'Autorità nel settore del telecalore, ha suddiviso gli esercenti in due classi dimensionali. Per gli esercenti di minori dimensioni (esercenti con una potenza contrattuale inferiore ai 12 MW e meno di 750 utenti) è stato previsto un regime di esenzione da alcuni obblighi informativi (nei confronti degli utenti, ove richiedano la disponibilità di un sito internet, e nei confronti dell'Autorità).
- 4.10. Nei successivi testi integrati adottati dall'Autorità è stata adottata una differente articolazione delle classi dimensionali degli operatori, al fine di meglio riflettere la loro significativa eterogeneità dimensionale. In particolare, sono state previste tre distinte classi, individuate esclusivamente sulla base della potenza complessiva:
- a) esercenti di maggiori dimensioni, con una potenza superiore a 50 MW;
 - b) esercenti di medie dimensioni, una potenza superiore a 6 MW e non superiore a 50 MW;
 - c) micro esercenti, con una potenza non superiore a 6 MW.
- 4.11. L'Autorità nel secondo periodo di regolazione, al fine di semplificare ed uniformare la disciplina del settore del telecalore, intende adottare anche per il TUAR le medesime classi dimensionali già previste dagli altri testi integrati. In particolare, si propone che i regimi di esenzione attualmente previsti per gli esercenti di minori dimensioni siano applicati esclusivamente ai micro esercenti. Sulla base dei dati disponibili, la modifica del regime di esclusione dovrebbe comportare l'estensione dell'obbligo informativo a circa 25 esercenti (pari a circa il 2% del mercato in termini di energia erogata).
- 4.12. Saranno inoltre previste delle modifiche alle modalità operative di determinazione delle classi dimensionali, per tenere conto di alcune criticità emerse nel primo

periodo della regolazione della qualità commerciale (nel seguito RQCT). In particolare, si propone di:

- a) determinare la potenza complessiva esclusivamente su base convenzionale, applicando il coefficiente definito nel primo periodo regolatorio all'energia termica erogata nell'anno di riferimento (2020). Nel primo periodo di regolazione della RQCT è stata prevista la possibilità per l'operatore di utilizzare sia una potenza convenzionale che il dato contrattuale per la determinazione della classe dimensionale di appartenenza; l'utilizzo di un unico criterio consentirà di semplificare le procedure e superare eventuali incertezze nell'individuazione della classe dimensionale applicabile;
- b) salvo i casi di cui alle successive lettere c) e d), fissare la classe dimensionale di appartenenza di ciascun operatore per uno specifico arco temporale (4 anni), prevedendo l'applicazione della classe dimensionale risultante per tutti i testi integrati vigenti; i criteri di determinazione della classe dimensionale degli operatori non sarebbero pertanto più definiti da ciascun testo integrato, ma sarebbero uniformi per tutto il settore del telecalore. In tal modo si potrebbe evitare, come avviene attualmente, che un medesimo operatore presenti una differente classificazione dimensionale a seconda del testo integrato considerato;
- c) prevedere che nel corso del periodo di riferimento la classe dimensionale sia modificata esclusivamente nel caso di variazione del perimetro delle reti servite, per effetto di acquisizioni o cessioni di reti esistenti; in tal caso si propone che la classe dimensionale sia rideterminata sulla base dell'energia erogata nell'anno di riferimento (2020) dal nuovo perimetro di reti servite, con decorrenza a partire dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla modifica del perimetro;
- d) definire le modalità di determinazione della classe dimensionale per nuovi operatori del settore (che realizzino nuove reti di distribuzione dell'energia termica); in tal caso l'operatore sarebbe convenzionalmente classificato come micro esercente fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in esercizio della rete; a partire dal 1 gennaio seguente la classe dimensionale dell'esercente sarebbe determinata sulla base dell'energia termica erogata nel primo anno solare successivo all'entrata in esercizio della rete (t-2), quale anno di riferimento.

4.13. Per la determinazione della potenza convenzionale (P_c) l'Autorità intende applicare la medesima formula già prevista per la RQCT, riportata di seguito:

$$P_c[MW] = K[h^{-1}] * E[MWh]$$

dove:

- E è l'energia termica erogata nell'anno di riferimento, come definito al precedente punto 4.12 (a seconda del caso considerato);
- K è il parametro di conversione pari a $1/845 \text{ h}^{-1}$.

- 4.14. Nella tabella 1 sono riepilogate le modalità di determinazione delle classi dimensionali, con la presentazione di esempi applicativi per il caso base e i casi particolari.

Tabella 1 – Modalità di determinazione delle classi dimensionali

Caso base	<ul style="list-style-type: none"> • <i>decorrenza della nuova classificazione</i>: 1 gennaio 2022 • <i>anno di riferimento per la determinazione della classe dimensionale</i>: 2020
Variazione societaria	<ul style="list-style-type: none"> • <i>decorrenza della modifica della classe dimensionale</i>: 1 gennaio del secondo anno successivo alla variazione del perimetro • <i>anno di riferimento per la determinazione della classe dimensionale</i>: 2020 • <i>esempio</i>: la società varia il perimetro delle reti servite nel corso del 2022. La rideterminazione della classe dimensionale decorre dal 1 gennaio 2024 (anno t+2), sulla base dell'energia erogata nell'anno 2020 nel nuovo perimetro delle reti gestite.
Nuovo esercente (che realizza una nuova rete di telecalore)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>classificazione iniziale</i>: micro esercente • <i>decorrenza della rideterminazione della classe dimensionale</i>: 1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in esercizio della rete • <i>anno di riferimento per la rideterminazione della classe dimensionale</i>: primo anno successivo alla messa in esercizio della rete. • <i>esempio</i>: la rete entra in esercizio nell'anno 2022. Fino al 31 dicembre del 2024 l'operatore è convenzionalmente classificato come micro esercente. La rideterminazione della classe dimensionale decorre dal 1 gennaio 2025 (anno t+3), sulla base dell'energia erogata nell'anno 2023.

Spunti per la consultazione

S.3 *Si condivide quanto prospettato in materia di soglie dimensionali degli esercenti e modalità applicative delle stesse? Motivare la risposta.*

Soglie dimensionali utenti

- 4.15. Il TUAR prevede che alcune disposizioni in merito alle modalità di esercizio del diritto di recesso siano differenziate in relazione alla classe dimensionale dell'utente (per maggiori dettagli si vedano i paragrafi 7.8 e 7.9 del presente documento).
- 4.16. La relativa classe dimensionale è individuata sulla base della potenza contrattuale o, nel caso in cui tale dato non sia disponibile, sulla base della potenza convenzionale, calcolata a partire dall'energia erogata nell'anno 2017.
- 4.17. Il combinato disposto delle discipline sulla trasparenza (di seguito: TITT), approvata con deliberazione 16 luglio 2019, 313/2019/R/tlr, e sulla qualità tecnica (di seguito: RQTT), approvata con deliberazione 17 dicembre 2019, 548/2019/R/tlr, comporta l'inclusione del parametro tecnico della potenza in tutti i nuovi contratti di fornitura. I contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TITT, privi di tale parametro, dovranno comunque essere integrati entro il 31 dicembre 2022.
- 4.18. Tutti i contratti, pertanto, entro il termine del primo anno del secondo periodo di regolazione del TUAR, disporranno del parametro della potenza contrattuale. Si propone pertanto che gli utenti a partire da tale data siano classificati esclusivamente sulla base della potenza contrattuale, prevedendo un periodo transitorio di un anno in cui gli utenti privi del riferimento contrattuale possano continuare ad essere classificati facendo riferimento al dato della potenza convenzionale. Stante la valenza transitoria di tale disposizione, anche al fine di minimizzare gli oneri per gli esercenti, si propone di non procedere a un ricalcolo del dato convenzionale, ma di continuare ad utilizzare come riferimento l'energia erogata nell'anno 2017.

Spunti per la consultazione

S.4 *Si condivide quanto prospettato in materia di soglie dimensionali degli utenti? Motivare la risposta.*

Tempistiche per il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

- 4.19. Nell'ambito dei *focus group*, le associazioni degli operatori hanno evidenziato l'opportunità di uniformare le tempistiche per l'invio dei dati richiesti ai sensi degli obblighi informativi previsti, con riferimento a tutti i testi integrati in vigore per il settore del telecalore, anche al fine di evitare ridondanze nella trasmissione dei dati di carattere generale. Per quanto concerne le tempistiche di invio dei dati, è stato richiesto di non prevedere obblighi informativi nel periodo invernale in

modo da consentire agli esercenti, specialmente quelli di dimensioni ridotte, di concentrarsi sulla fornitura e qualità del servizio.

- 4.20. L'Autorità ritiene che la richiesta sia condivisibile e propone pertanto di applicare, a partire dal 2022, la medesima scadenza (31 maggio, con riferimento ai dati relativi all'anno precedente) per il rispetto degli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità stessa di tutti i testi integrati approvati (TUAR, RQCT, TITT, RQTT e TIMT).

Spunti per la consultazione

S.5 *Si condivide la proposta di prevedere un termine unico per il rispetto di tutti gli obblighi informativi previsti per il settore del telecalore? Motivare la risposta.*

5. Disposizioni in materia di allacciamenti

- 5.1. La definizione dei criteri per la determinazione degli allacciamenti e i relativi obblighi di trasparenza possono avere un impatto significativo sulle prospettive di crescita del settore. L'Autorità, come avvenuto nel primo periodo di regolazione, intende adottare criteri certi e trasparenti e che, al contempo, non alterino la convenienza relativa delle diverse soluzioni impiantistiche per il riscaldamento e il raffrescamento, lasciando, per quanto possibile, che siano i segnali di mercato ad orientare le scelte dei consumatori del mercato dei servizi di climatizzazione.
- 5.2. Nel primo periodo di regolazione non sono state segnalate particolari criticità in merito alla disciplina vigente. L'Autorità pertanto intende sostanzialmente confermare le disposizioni del TUAR, apportando esclusivamente alcuni affinamenti e semplificazioni, specialmente per quanto concerne gli obblighi informativi in capo agli esercenti. Il progressivo completamento del quadro regolatorio, rispetto al periodo di entrata in vigore del TUAR, ha reso infatti ridondanti alcuni obblighi originariamente previsti.
- 5.3. Nei paragrafi successivi è descritta la regolazione vigente del TUAR con l'indicazione delle proposte di revisione, laddove previste.

Perimetro delle attività di allacciamento

- 5.4. Il perimetro delle attività ricomprese nell'allacciamento risulta alquanto differenziato tra i vari operatori. In alcuni casi, i gestori svolgono direttamente tutte le attività necessarie per il collegamento dell'impianto dell'utente alla rete di telecalore (tra cui rientrano i lavori di scavo e di ripristino del suolo, la posa delle tubazioni e la realizzazione della sottostazione d'utenza), mentre in altri casi gli operatori si fermano al limite di proprietà, lasciando che l'utente affidi

autonomamente a un'impresa terza la realizzazione delle ulteriori opere necessarie (da effettuare comunque nel rispetto di eventuali prassi operative definite dal gestore).

- 5.5. Nel primo periodo di regolazione l'Autorità, al fine di assicurare una adeguata flessibilità nella realizzazione degli allacciamenti, non ha previsto l'obbligo per il gestore di svolgere tutte le attività necessarie alla connessione dell'utente, ma si è limitata ad assicurare la congruità dei corrispettivi applicati, attraverso l'introduzione di un vincolo ai ricavi per i corrispettivi di allacciamento.
- 5.6. Nel secondo periodo di regolazione l'Autorità intende confermare tale approccio, lasciando agli esercenti la libertà di definire autonomamente il perimetro delle attività ricomprese nel corrispettivo di allacciamento, con il contestuale mantenimento di opportuni obblighi informativi (cfr. paragrafo 5.10), al fine di garantire la necessaria trasparenza nei confronti degli utenti.

Spunti per la consultazione

S.6 *Si condivide quanto prospettato in materia di perimetro delle attività di allacciamento? Motivare la risposta.*

Criteria per la determinazione dei corrispettivi di allacciamento

- 5.7. Nel settore del telecalore gli operatori, come già evidenziato nel paragrafo 3.4, applicano generalmente dei corrispettivi di allacciamento inferiori ai costi sostenuti. In tale contesto, la puntuale definizione dei corrispettivi da parte dell'Autorità potrebbe comportare distorsioni delle dinamiche di mercato nella fase che precede l'allacciamento alla rete di telecalore. L'applicazione di corrispettivi definiti dall'Autorità potrebbe limitare la flessibilità commerciale degli operatori, portandoli ad applicare all'utenza, sin dalla fase di allacciamento, contributi di allacciamento allineati ai costi (e, dunque, generalmente superiori a quelli oggi praticati *upfront*). Questo, peraltro, senza necessariamente portare benefici agli utenti in fase di erogazione del servizio; infatti, i prezzi di fornitura non necessariamente sarebbero ridotti dagli esercenti a fronte dell'eventuale allineamento dei contributi di allacciamento ai costi sottostanti, data l'assenza di una regolazione tariffaria che copra tutte le fasi del servizio.
- 5.8. L'Autorità pertanto intende confermare l'approccio tenuto nel primo periodo di regolazione, limitandosi ad applicare un vincolo ai ricavi complessivi, senza definire direttamente l'entità dei corrispettivi di allacciamento. In particolare, si propone di confermare che i ricavi complessivi in un dato anno derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di allacciamento non possano essere superiori ai costi sostenuti, comprensivi della quota parte di costi comuni attribuibili all'attività di realizzazione degli allacciamenti.

- 5.9. Nel primo periodo di regolazione era stata considerata l'opportunità di introdurre dei criteri di separazione contabile per la determinazione della quota di costi comuni attribuibili all'attività di allacciamento. Tale ipotesi era stata tuttavia scartata perché i relativi oneri amministrativi avrebbero potuto comportare costi superiori agli eventuali benefici. L'Autorità intende mantenere tale approccio anche nel secondo periodo di regolazione, lasciando la possibilità all'esercente di definire autonomamente i criteri di ripartizione dei costi comuni a più attività. Gli esercenti saranno in ogni caso tenuti a includere una descrizione dei criteri di ripartizione dei costi adottati nel rapporto annuale per la verifica del vincolo ai ricavi.

Spunti per la consultazione

S.7 Si condivide quanto prospettato in materia di criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento? Motivare la risposta.

Obblighi informativi nei confronti degli utenti

- 5.10. L'Autorità, nel primo periodo di regolazione, per assicurare la massima trasparenza nei confronti degli utenti, anche potenziali, del servizio, ha introdotto specifici obblighi informativi in capo agli esercenti. In particolare, è stato previsto l'obbligo per gli esercenti di indicare sul proprio sito *internet* le seguenti informazioni in merito agli allacciamenti:
- a) le attività che sono eseguite dal gestore e risultano incluse nel corrispettivo di allacciamento;
 - b) le attività che sono eseguite dal gestore solo su richiesta dell'utente e che non sono incluse nel corrispettivo di allacciamento;
 - c) le attività che sono sempre in capo all'utente;
 - d) i criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento, qualora vengano applicati dei corrispettivi di allacciamento a *forfait*;
 - e) eventuali sconti o esenzioni dal pagamento dei corrispettivi di allacciamento applicabili alla generalità degli utenti e relative modalità applicative.
- 5.11. L'Autorità nel secondo periodo di regolazione intende sostanzialmente confermare i suddetti obblighi informativi, prevedendo esclusivamente l'eliminazione dell'obbligo di indicare sul sito *internet* i criteri di determinazione dei corrispettivi a *forfait*. Si ritiene che il criterio di determinazione del corrispettivo non rappresenti un'informazione indispensabile per l'utente in quanto, per valutare l'opportunità dell'attivazione del servizio, è sufficiente conoscere l'entità del corrispettivo applicato.
- 5.12. Stante la modifica delle soglie dimensionali per la classificazione degli esercenti (cfr. paragrafo 4.11), si propone di escludere dagli obblighi informativi tramite sito *internet* esclusivamente i micro esercenti privi di sito, in analogia con quanto

previsto nella disciplina della qualità commerciale. Tali operatori saranno comunque tenuti a fornire le suddette informazioni attraverso gli sportelli, laddove presenti, e tramite invio, anche in formato elettronico, su richiesta dell'utente.

Altre disposizioni in materia di allacciamenti

- 5.13. Nel primo periodo di regolazione l'Autorità ha previsto l'obbligo per gli esercenti di fornire, contestualmente al preventivo di allacciamento, le condizioni economiche vincolanti per l'erogazione del servizio. L'obbligo di fornire all'utente anche le condizioni economiche di erogazione del servizio era stato introdotto nell'ambito del TUAR (il primo testo integrato adottato dall'Autorità nel settore del telecalore) per assicurare che l'utente disponesse di tutte le informazioni necessarie per valutare l'attivazione del servizio, prima dell'introduzione di disposizioni specifiche in materia di trasparenza. La successiva conferma di tale disposizione nel TITT ne rende ridondante il mantenimento all'interno del TUAR.
- 5.14. Similmente non è più necessario mantenere nel TUAR le disposizioni in materia di durata e contenuti minimi dei preventivi di allacciamento. Le suddette disposizioni si sovrappongono parzialmente con quanto successivamente previsto dalla RQCT in materia di preventivi per l'esecuzione di lavori. Si propone pertanto di eliminare tali disposizioni dal TUAR e integrare le disciplina della qualità commerciale in modo da includere anche le disposizioni specifiche in materia di preventivi di allacciamento (obbligo di indicare l'ammontare del corrispettivo di salvaguardia, se previsto dall'esercente, e le modalità di esercizio del diritto di recesso).

Spunti per la consultazione

S.8 *Con riferimento agli allacciamenti, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti degli utenti? Motivare la risposta.*

Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

- 5.15. Nel primo periodo di regolazione sono stati previsti dal TUAR due distinti obblighi informativi; gli operatori (ad eccezione degli esercenti di minori dimensioni), in particolare, sono tenuti ad inviare annualmente:
- a) un rapporto su costi e ricavi complessivi attinenti alla realizzazione degli allacciamenti;
 - b) un rapporto di riepilogo sui singoli allacciamenti effettuati.
- 5.16. Il rapporto di cui alla precedente lettera a), finalizzato alla verifica del vincolo ai ricavi per l'attività di allacciamento, deve contenere i seguenti elementi:

- a) i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di allacciamento, ivi inclusi eventuali ricavi differiti nel caso di rateizzazione dei corrispettivi;
 - b) l'ammontare complessivo di eventuali corrispettivi di salvaguardia;
 - c) i costi diretti afferenti alla realizzazione degli allacciamenti;
 - d) i costi indiretti afferenti alla realizzazione degli allacciamenti;
 - e) una nota di commento in cui siano descritte le modalità di determinazione dei costi indiretti attribuiti alla realizzazione degli allacciamenti.
- 5.17. L'Autorità intende mantenere il suddetto obbligo informativo anche per il secondo periodo di regolazione, stante la conferma dei vincoli ai ricavi per i corrispettivi di allacciamento. Alla luce della nuova articolazione delle classi dimensionali si propone di escludere dall'obbligo informativo esclusivamente i micro esercenti.
- 5.18. Il rapporto di riepilogo sui singoli allacciamenti effettuati (di cui al precedente punto 5.15, lettera b)) ha la finalità di raccogliere informazioni sui costi di allacciamento e sui relativi *driver*, per consentire l'eventuale definizione di corrispettivi standardizzati da parte dell'Autorità a partire dal secondo periodo di regolazione.
- 5.19. Nel secondo periodo di regolazione l'Autorità intende tuttavia continuare ad applicare un vincolo ai ricavi, senza definire direttamente l'entità dei corrispettivi di allacciamento. L'invio del rapporto sugli allacciamenti non è più strettamente necessario e si propone pertanto di eliminare il suddetto obbligo informativo ai fini di una semplificazione della disciplina.

Spunti per la consultazione

S.9 *Con riferimento agli allacciamenti, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità? Motivare la risposta.*

6. Disposizioni in materia di disconnessioni

Perimetro delle attività di disconnessione e relative disposizioni

- 6.1. Nel primo periodo di regolazione l'Autorità ha definito le attività minime che l'esercente deve effettuare nel caso di disconnessione dell'utente, che comprende sia la disattivazione (sospensione temporanea del servizio) che lo scollegamento (sospensione definitiva, con la conseguente rimozione del contatore di energia termica e di eventuali altre parti di impianto).
- 6.2. La puntuale definizione delle attività in capo agli esercenti, oltre a garantire il corretto svolgimento delle procedure di disconnessione, è funzionale all'introduzione dei relativi *standard* nell'ambito della qualità commerciale, in modo da assicurare tempistiche congrue per l'eventuale passaggio a servizi di

climatizzazione alternativi. Al riguardo si evidenzia che nel settore del telecalore il gestore della rete è l'unico soggetto che può fornire l'energia termica all'utente (non è presente una concorrenza tra più operatori) e pertanto, per assicurare una adeguata tutela dell'utente, è fondamentale garantire adeguati stimoli concorrenziali da parte dei servizi alternativi.

- 6.3. Il TUAR in vigore prevede che, in caso di disattivazione del servizio, l'esercente sia tenuto a:
- a) effettuare la chiusura e la piombatura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza;
 - b) effettuare la lettura di cessazione;
 - c) emettere la fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
- 6.4. In caso di scollegamento l'esercente, oltre alle attività previste per la disattivazione, è tenuto a:
- a) rimuovere il gruppo di misura e le altre componenti della sottostazione d'utenza nei casi in cui queste siano di proprietà del gestore;
 - b) presentare un'offerta per la rimozione delle ulteriori componenti della sottostazione d'utenza, qualora il contratto di fornitura preveda che queste siano di proprietà dell'utente;
 - c) disalimentare le apparecchiature elettriche facenti parte dell'impianto di allacciamento;
 - d) intercettare il circuito idraulico di allacciamento a monte della proprietà privata dell'utente, ove tale circuito non serva altri utenti.
- 6.5. L'Autorità, sempre al fine di promuovere la concorrenza con i servizi alternativi, ha previsto che le attività di disattivazione e scollegamento debbano essere svolte a titolo gratuito.
- 6.6. Nel secondo periodo di regolazione l'Autorità intende confermare tutte le suddette disposizioni.

Spunti per la consultazione

S.10 *Si condivide quanto prospettato in materia di perimetro delle attività di disconnessione? Motivare la risposta.*

Obblighi informativi nei confronti degli utenti

- 6.7. Nel primo periodo di regolazione l'Autorità ha introdotto degli obblighi informativi nei confronti degli utenti, al fine di assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie per richiedere la disattivazione del servizio o lo scollegamento dalla rete.

- 6.8. In primo luogo, è stato previsto l'obbligo per gli esercenti di indicare le seguenti informazioni sul proprio sito *internet*, nel contratto di fornitura e nel contratto di allacciamento:
- le attività previste in caso di disattivazione della fornitura;
 - le attività previste in caso di scollegamento dalla rete;
 - l'assenza di corrispettivi o altri oneri per la disattivazione della fornitura e lo scollegamento dalla rete;
 - le modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto.
- 6.9. Per assicurare la sostenibilità delle misure è stato previsto un regime di esenzione per gli esercenti di minori dimensioni dagli obblighi informativi che richiedono la disponibilità del sito *internet*.
- 6.10. L'Autorità, oltre a tali obblighi informativi di carattere generale, ha previsto l'obbligo per l'esercente di rispondere per iscritto ad eventuali richieste di disconnessione presentate dall'utente, definendo anche i contenuti minimi da includere nella comunicazione da inviare all'utente.
- 6.11. Si propone di confermare sostanzialmente tutte le suddette disposizioni per il secondo periodo di regolazione, prevedendo esclusivamente la modifica del regime di esenzione dagli obblighi informativi che richiedono la disponibilità del sito *internet*. In particolare, come previsto per gli allacciamenti, si propone di escludere esclusivamente i micro esercenti privi di sito. Tali operatori saranno comunque tenuti a fornire le suddette informazioni attraverso gli sportelli, laddove presenti, e tramite invio, anche in formato elettronico, su richiesta dell'utente.
- 6.12. Per quanto concerne i contenuti minimi delle risposte scritte alle richieste di disconnessione si propone, in un'ottica di razionalizzazione dei testi integrati, di trasferire le relative disposizioni nella RQCT.

Spunti per la consultazione

S.11 *Con riferimento alle disconnessioni, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti degli utenti? Motivare la risposta.*

Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

- 6.13. Nel primo periodo di regolazione è stato previsto l'obbligo per gli esercenti di inviare annualmente un rapporto relativo alle disconnessioni effettuate, in modo da monitorare il fenomeno e individuare eventuali criticità per il passaggio a servizi di climatizzazione alternativi. Nel rapporto in particolare devono essere indicate:
- il numero di disattivazioni e scollegamenti effettuati;
 - la tipologia di utenza e di servizio interessato;

- eventuali attività opzionali connesse allo scollegamento eseguite dall' esercente su richiesta dell'utente e i relativi corrispettivi, ove previsti dall' esercente.
- 6.14. Con l'entrata in vigore della RQCT non si ritiene più necessario mantenere tale obbligo informativo, in quanto la disciplina della qualità commerciale prevede già l'invio di informazioni sul numero di disattivazioni e scollegamenti effettuati (seppur con minore dettaglio). Si propone pertanto di eliminare tale disposizione dal TUAR.

Spunti per la consultazione

S.12 *Con riferimento alle disconnessioni, si condivide quanto prospettato in materia di obblighi informativi nei confronti dell'Autorità? Motivare la risposta.*

7. Disposizioni in materia di esercizio del diritto di recesso

- 7.1. Le modalità di esercizio del diritto di recesso nel settore del telecalore sono particolarmente rilevanti per assicurare il corretto funzionamento del mercato. Il servizio di telecalore è in genere erogato da un unico soggetto che si occupa di tutte le fasi della filiera. L'unica pressione competitiva per l' esercente è rappresentata dalla possibilità per gli utenti di passare a servizi di climatizzazione alternativi.
- 7.2. Il passaggio a un servizio di climatizzazione alternativo, tuttavia, comporta dei significativi costi di investimento, in quanto è necessario installare un nuovo impianto di climatizzazione, in sostituzione della sottostazione d'utenza. La presenza di tali barriere tecnico-economiche può già di per sé limitare la pressione competitiva dei servizi di climatizzazione alternativi ed è pertanto necessario eliminare ulteriori vincoli procedurali e contrattuali che limitino l'esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti.
- 7.3. La disciplina introdotta dall'Autorità nel primo periodo di regolazione ha cercato, come peraltro previsto dal decreto legislativo 102/2014, di bilanciare l'obiettivo di promuovere la concorrenza nel settore del telecalore con l'esigenza di salvaguardare gli investimenti realizzati nel settore, al fine ultimo di promuovere la diffusione del servizio, anche attraverso una maggiore trasparenza del settore.
- 7.4. Nel primo periodo di regolazione non sono state segnalate particolari criticità da parte degli *stakeholder* e, pertanto, l'Autorità intende confermare tutte le disposizioni vigenti anche per il secondo periodo di regolazione.

Modalità di esercizio del diritto di recesso

- 7.5. Nel primo periodo di regolazione l'Autorità ha previsto la possibilità per l'utente di recedere in qualunque momento dal contratto di fornitura, con un preavviso di

un mese, senza il pagamento di oneri o penali impropri, al fine di eliminare eventuali barriere contrattuali che potessero limitare la concorrenza con i servizi di climatizzazione alternativi. È stata inoltre vietata l'introduzione nei nuovi contratti di fornitura di clausole volte a limitare il diritto di recesso dell'utente.

- 7.6. L'Autorità, per bilanciare l'obiettivo della promozione della concorrenza con la salvaguardia degli investimenti, a fronte della possibilità per gli utenti di recedere liberamente dal contratto di fornitura, ha introdotto un corrispettivo di salvaguardia finalizzato a garantire la copertura dei costi di allacciamento, tenuto conto della prassi comune tra gli esercenti di applicare corrispettivi di allacciamento inferiori ai costi per promuovere la diffusione del servizio. Il corrispettivo di salvaguardia è applicato in caso di recesso anticipato dell'utente dal contratto di fornitura, secondo modalità definite dall'Autorità (cfr. paragrafo da 7.10 a 7.14), e garantisce il recupero dell'eventuale quota residuale dei costi di allacciamento che non sia stata inclusa nel relativo corrispettivo.
- 7.7. Per garantire la massima trasparenza nei confronti degli utenti è stato previsto l'obbligo di indicare l'entità dell'eventuale corrispettivo di salvaguardia nel preventivo di allacciamento, nel contratto di allacciamento e nel contratto di fornitura di servizio (se distinti).
- 7.8. In un'ottica di gradualità, anche al fine di salvaguardare gli investimenti realizzati dagli esercenti, sono state fatte salve fino al termine del periodo di regolazione eventuali clausole onerose di recesso sottoscritte prima dell'entrata in vigore del TUAR. In particolare, dette clausole continuano a trovare applicazione:
- per gli utenti con potenza contrattualizzata minore o uguale a 350 kW, per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2023;
 - per gli utenti con potenza contrattualizzata maggiore di 350 kW, per la durata del contratto, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.
- 7.9. Si ricorda infine che, dalle disposizioni in materia di recesso, sono stati esclusi gli utenti con una potenza superiore a 1.200 kW (utenti di grandissime dimensioni, tipicamente non residenziali). Tali utenti sono infatti dotati delle necessarie competenze per valutare l'opportunità di sottoscrivere contratti vincolanti di lungo termine.
- 7.10. L'Autorità intende confermare tali disposizioni per il secondo periodo di regolazione.

Modalità di determinazione e applicazione del corrispettivo di salvaguardia

- 7.11. Le modalità applicative del corrispettivo di salvaguardia sono differenziate sulla base delle caratteristiche dell'utilizzatore del servizio, in modo da tenere conto della differente forza contrattuale e delle competenze di ciascuna tipologia di utente. Le differenze applicative, fermo restando la finalità generale (consentire all'esercente di recuperare i costi affondati), riguardano le modalità di determinazione del corrispettivo e il periodo di applicazione.

- 7.12. Per quanto concerne le modalità di determinazione, il TUAR prevede che il corrispettivo, nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l'energia termica, sia pari alla differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo applicato all'utente per la realizzazione dello stesso.
- 7.13. Per le altre tipologie di utente, ai fini del calcolo del corrispettivo, oltre ai costi di realizzazione dell'allacciamento possono essere inclusi anche i costi di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l'energia termica all'utente.
- 7.14. Anche il periodo di applicazione del corrispettivo è differenziato in funzione alle caratteristiche dell'utente. In particolare, il corrispettivo, che si riduce linearmente nel tempo in funzione del periodo residuo di applicazione, può essere applicato per un periodo massimo di:
- 5 anni nel caso di un utente residenziale, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della cooperativa che gli fornisce energia termica;
 - 10 anni per le altre tipologie di utente.
- 7.15. Anche in relazione delle norme in tema di recesso l'Autorità intende confermare le suddette disposizioni per il secondo periodo di regolazione.

Spunti per la consultazione

S.13 Si condivide quanto prospettato in materia di esercizio del diritto di recesso da parte degli utenti? Motivare la risposta.

Appendice A: riepilogo delle proposte di modifica alla vigente disciplina del TUAR

	Ambiti	Proposte di modifica
Disposizioni generali	Soglie dimensionali operatori	Uniformazione con gli altri testi integrati del settore: <ul style="list-style-type: none"> - micro esercenti (≤ 6 MW) - esercenti di medie dimensioni (> 6 MW e ≤ 50 MW) - esercenti di maggiori dimensioni (> 50 MW)
	Disciplina soggetti verticalmente integrati	Definizione del perimetro delle responsabilità e delle modalità di interazione in modo autonomo tra le parti
	Durata periodo di regolazione	1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2025 (durata ordinaria di 4 anni)
	Obblighi pubblicazione su sito internet	Uniformazione con gli altri testi integrati del settore, con esclusione dei soli micro esercenti privi di sito internet
Allacciamenti	Preventivo di allacciamento	Conferma delle misure, salvo l'eliminazione dell'obbligo di allegare le condizioni di fornitura (già previsto dal TITT)
	Obblighi informativi all'utente	Conferma delle misure, salvo l'eliminazione dell'obbligo di indicazione dei criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento <i>forfait</i>
	Obblighi informativi all'Autorità	Comunicazione, con l'esclusione dei micro esercenti, delle sole informazioni necessarie a verificare il rispetto del vincolo ai ricavi (eliminazione registro allacciamenti)
Disconnessioni	Obblighi informativi all'Autorità	Eliminazione dell'obbligo (in quanto già previsto dalla disciplina della qualità commerciale RQCT)